

29 MAG 2019

613/2019

REPERTORIO N.1.228

RACCOLTA N.1.041

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"CATANIA MULTISERVIZI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di
maggio alle ore otto e minuti dieci

REGISTRATO A CATANIA
IL 28 MAGGIO 2019
AL N.11395

27 maggio 2019 ore 8.10

In Catania, presso il Palazzo Dei Chierici sito in Piazza
Duomo.

Innanzi a me dottoressa GRAZIA MANUELA BANNA, Notaio in Cata-
nia, iscritta presso il Collégio Notarile dei Distretti Riun-
iti di Catania e Caltagirone

E' PRESENTE

- LOMBARDO Massimo Francesco Maria, nato a Catania il 5 a-
prile 1971, codice fiscale LMB MSM 71D05 C351A, il quale in-
terviene al presente atto nella qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
società per azioni con socio unico, denominata "CATANIA MUL-
TISERVIZI S.P.A." con sede in Catania, Stradale Giulio n.15,
ove domicilia per la carica, capitale sociale Euro
1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente sotto-
scritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia 03406340871, nume-
ro R.E.A. CT-232428, Partita Iva 03406340871, in forza dei
poteri spettanti per legge, in forza del vigente statuto
sociale.

Detto comparente, della cui identità personale e poteri di
firma io Notaio sono certo, dichiara che in questo luogo,
giorno ed ora è adunata, in conformità alla legge e al vigen-
te Statuto sociale l'assemblea straordinaria della suddetta
società per azioni con socio unico denominata "CATANIA MULTI-
SERVIZI S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:


1. Modifica dello statuto sociale in conformità al dettato
del d.lgs 231/2001 e del d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii;
2. Varie ed eventuali.

Detto comparente mi richiede di redigere il relativo verbale
in forma pubblica.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Ai sensi dello statuto vigente e su designazione unanime de-
gli azionisti assume la presidenza dell'assemblea il Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società
il signor LOMBARDO Massimo Francesco Maria, il quale, aperta
la seduta, dichiara:

- che il capitale sociale è portato da numero 193.799 (cen-
tonovantatremilasettecentonovantanove) azioni del valore no-
minale di Euro 5,1599853456 (cinque virgola unimiliardocinque-
centonovantanovemilioniottocentocinquantatremilaquattrocento-
cinquantasei), con valore arrotondato ad Euro 5,16 (cinque
virgola sedici) cadauna;



- che è presente l'unico socio della società, il COMUNE DI CATANIA, con sede in Catania, Piazza Duomo, codice fiscale 00137020871 azionista titolare complessivamente di numero 193.799 (centonovantatremilasettecentonovantanove) azioni pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale e che detto socio è rappresentato dall'Assessore al Bilancio e alle Aziende Partecipate, dottor Roberto BONACCORSI, nato a Riposto, il 7 giugno 1958, codice fiscale BNC RRT 58H07 H325Q, residente a Giarre, via Sipioni n.10 munito di delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Catania, in data 24 maggio 2019, protocollo N.188598 che resta acquisita agli atti sociali;

- che il socio presente ha diritto di intervento e di voto a norma di legge e del vigente statuto sociale;

- che è presente l'intero CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in persona di:

- il medesimo comparente LOMBARDO Massimo Francesco Maria, nato a Catania il 5 aprile 1971, codice fiscale LMB MSM 71D05 C351A, PRESIDENTE;

- DI GIOVANNI Antonino Maria Marco Davide, nato a Catania il 14 aprile 1983, codice fiscale DGV NNN 83D14 C351S, CONSIGLIERE;

- SOFIA Sonia Agata, nata a Catania il 6 maggio 1984, codice fiscale SFO SGT 84E46 C351P, CONSIGLIERE;

- che è presente la maggioranza del COLLEGIO SINDACALE in persona di:

- GUGLIELMINO Giuseppe, nato a Catania il 4 marzo 1981, codice fiscale GGL GPP 81C04 C351T, SINDACO EFFETTIVO;

- CALA' Salvina Giovanna, nata a Catania il 9 febbraio 1980, codice fiscale CLA SVN 80B49 C351M, SINDACO EFFETTIVO, il tutto come da "foglio presenze" che al presente atto si allega sotto la lettera "A";

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'articolo 10 del vigente Statuto sociale e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, considerato che gli intervenuti non si oppongono alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno ritenendosi sufficientemente informati, dichiara l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare e passa quindi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente evidenzia:

- che con D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n.124, è stato approvato il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e che lo stesso è stato integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 ("Decreto Correttivo").

- che il T.U.S.P. dispone un obbligo di adeguamento degli

statuti sociali, intervenendo in materia di revisione e controllo, governance e requisiti degli amministratori, nonché disciplinando un'ulteriore specifica per le società *in house*;

- che il Consiglio di Amministrazione della società CATANIA MULTISERVIZI S.P.A., nella seduta del 15 febbraio 2017, in applicazione di quanto previsto dall'art.26 comma 1 del D. Lgs.175/2016, ha deliberato le proposte di modifica allo statuto della società successivamente trasmesse all'Amministrazione con nota del 22 febbraio 2017 prot. 67/2017;

- che le modifiche proposte si configurano quali adempimenti necessari al fine di adeguare lo statuto della società alle disposizioni di cui al D.Lgs 19 agosto 2016, n.175;

- che con nota prot.170145 del 9 maggio 2017, dette proposte di modifica sono state trasmesse al Collegio di Difesa, per l'estensione del parere di rito;

- che il collegio di Difesa in data 28 luglio 2017 ha dato parere favorevole e che si è tenuto in debito conto delle modifiche, delle raccomandazioni e delle indicazioni dallo stesso formulate;

- che si è ritenuto di dover procedere all'adeguamento del testo dello statuto armonizzando le proposte di modifica al corpus dello statuto ai fini dell'adeguamento dello stesso al T.U.S.P. e al D.Lgs. 231/2001 disponendo l'istituzione di un Organismo di Vigilanza;

- che in data 23 aprile 2019 con delibera n.17 il Consiglio Comunale di Catania ha deliberato: A) di adeguare lo Statuto della società CATANIA MULTISERVIZI S.P.A. in conformità al dettato dell'art.26 comma 1 del d.Lgs. 175/2016; B) di adeguare lo Statuto della società CATANIA MULTISERVIZI S.P.A. in conformità al dettato del d.Lgs. 231/2001, in particolare disponendo l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di requisiti di autonomia, professionalità e indipendenza, al fine di vigilare sull'effettività ed adeguatezza del modello di organizzazione della società; C) di approvare le proposte di modifica dello statuto secondo il testo sottoposto alla sua approvazione dall'Ingegnere Maurizio Trainiti, Direttore della Direzione Patrimonio-Partecipate.

Il Presidente propone, pertanto, all'assemblea di approvare la nuova formulazione dell'intero Statuto sociale secondo lo schema deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n.17 del 23 aprile 2019, con la precisazione che all'articolo 14 comma quinto e comma ottavo dello statuto il riferimento normativo corretto sarà all'articolo 2449, invece che all'articolo 2949, riportato per mero errore di stampa.

Il Presidente evidenzia altresì che, da un'attenta lettura del testo di statuto approvato dal Consiglio Comunale, è emerso che nel testo approvato non è contenuto "il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società", previsto dall'articolo 11, comma 9, lettera d) del D. lgs.175 del 19 agosto 2016 e che tale omis-



sione deve considerarsi una svista, stante che nella premessa della proposta di deliberazione predisposta dal Direttore della Direzione Patrimonio-Partecipate era contenuto il riferimento a tale norma. Considerato che l'inserimento all'interno dello statuto delle società a controllo pubblico del divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società rappresenta un espresso obbligo di legge, ai sensi dall'articolo 11, comma 9, lettera d) del D. lgs.175 del 19 agosto 2016, il Presidente propone di conformarsi al dettato normativo e di inserire nello statuto, all'articolo 18, tale divieto.

Il Presidente sottopone, quindi, all'approvazione dell'assemblea il nuovo testo dello statuto.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, esprimono parere favorevole alla suddetta proposta di delibera.

L'assemblea sentita la proposta del Presidente e preso atto di quanto sopra, dopo breve discussione con voto palese per alzata di mano, all'unanimità, per come dichiara il Presidente,

DELIBERA

- di modificare lo statuto sociale in conformità al dettato del d.lgs 231/2001 e del d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii, secondo la nuova formulazione dell'intero statuto sociale secondo lo schema deliberato dal Consiglio Comunale, con delibera del 23 aprile 2019 con la precisazione che all'articolo 14 comma quinto e comma ottavo dello statuto il riferimento normativo corretto sarà all'articolo 2449, invece che all'articolo 2949, riportato per mero errore di stampa e con l'inserimento all'articolo 18 del divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, lettera d) del D. lgs.175 del 19 agosto 2016.

Detto statuto sociale aggiornato, dopo lettura fattane dal Presidente all'assemblea, al presente atto si allega sotto la lettera "B", debitamente firmato dal comparente e da me Notaio, per formarne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea conferisce, quindi al Presidente i più ampi poteri per l'esecuzione delle modifiche approvate, con facoltà di apportare al presente atto ed allo Statuto tutte quelle modificazioni, soppressioni o aggiunte che fossero eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore otto e minuti venticinque.

L'importo globale delle spese del presente, relative e conseguenziali poste a carico della società è di circa Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero)

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte

dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me Notaio su tre fogli per pagine nove fin qui e da me Notaio letto al comparente, unitamente agli allegati, che lo approva. Sottoscritto alle ore otto e minuti cinquanta

FIRMATO:

Massimo Francesco Maria LOMBARDO n.g.

Grazia Manuela BANNA Notaio



ALLEGATO "A" ALL' ATTO REPERTORIO N. 1228 RACCOLTA N. 1041

FOGLIO PRESENZE AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' PER AZIONI CON UNICO SOCIO "CATANIA MULTISERVIZI S.P.A."

SOCIO UNICO :

- "COMUNE DI CATANIA", con sede in Catania, Piazza Duomo, codice fiscale 00137020871 azionista titolare complessivamente di numero 193.799 (centonovantatremilasettecentonovantanove) azioni pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale rappresentato dall'Assessore al Bilancio e alle Aziende Partecipate, dottor Roberto BONACCORSI

J. Bonaccorsi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- LOMBARDO Massimo Francesco Maria, nato a Catania il 5 aprile 1971, codice fiscale LMB MSM 71D05 C351A, PRESIDENTE;

Massimo Lombardo

- DI GIOVANNI Antonino Maria Marco Davide, nato a Catania il 14 aprile 1983, codice fiscale DGV NNN 83D14 C351S, CONSIGLIERE;

Antonino Di Giovanni

- SOFIA Sonia Agata, nata a Catania il 6 maggio 1984, codice fiscale SFO SGT 84E46 C351P, CONSIGLIERE;

Sofia Agata

COLLEGIO SINDACALE


- GUGLIELMINO Giuseppe, nato a Catania il 4 marzo 1981, codice fiscale GGL GPP 81C04 C351T, SINDACO EFFETTIVO;

Giuseppe Guglielmino

- CALA' Salvina Giovanna, nata a Catania il 9 febbraio 1980, codice fiscale CLA SVN 80B49 C351M, SINDACO EFFETTIVO;

Salvina Cala'

Roberto Bonaccorsi





ALLEGATO B ALL'ATTO REP.N.1.228 RACCOLTA N.1.041
STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI CON UNICO SOCIO "CATANIA
MULTISERVIZI S.P.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

1. E' costituita una società per azioni unipersonale denominata CATANIA MULTISERVIZI S.p.A. unipersonale, interamente partecipata dal Comune di Catania.

2. Potranno acquisire la qualità di socio, mediante trasferimento di azioni o sottoscrizione di nuove azioni, altri enti pubblici, nei limiti previsti dal presente statuto

ART. 2

La Società ha sede legale in Catania, all'indirizzo risultante presso l'ufficio del registro delle imprese.

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) con possibilità di proroga espressa.

OGGETTO

ART. 3

La Società, anche nel quadro della salvaguardia e della creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto dei principi fissati dal Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica (d. lgs. 19 agosto 2016 n.175 e ss.mm.ii.), ha per oggetto lo svolgimento di servizi di interesse municipale, strumentali all'attività del Comune e necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, da svolgere con criteri di imprenditorialità ed efficienza.

La società potrà svolgere servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con tutte le attività connesse alla gestione, di aree, di stabilimenti, di luoghi ed impianti destinati ad ormeggio di imbarcazioni, e di immobili di qualsiasi tipo di proprietà del Comune di Catania o in uso allo stesso Comune e di quegli altri immobili di qualsiasi tipo che il Comune deve mettere a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, comprensivi degli impianti tecnologici (termici, idrici, elettrici).

La società potrà svolgere inoltre attività di pulizia di immobili e di aree, sanificazione civile e industriale, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, autospurgo e distruzione, pulizia e manutenzione di spiagge, effettuazione di traslochi e di attività di facchinaggio, realizzazione e manutenzione di aree a verde e parchi comunali, manutenzione di strade comunali e pulizia tombini e caditoie, servizi di vigilanza e custodia dei bagni pubblici nonché di pulizia e piccola manutenzione ordinaria degli stessi servizi igienici pubblici, servizi cimiteriali.

La società potrà svolgere per il Comune servizi informatici ed elaborazione dati, servizi amministrativi, attività di accertamento e di supporto alla riscossione connessi alle entrate tributarie ed extra tributarie, nonché attività di cen-



simento, di controllo degli impianti, segnalazione e rimozione degli impianti pubblicitari irregolari, servizi di assistenza e interventi sulla applicazione delle norme in materia di sicurezza, igiene e prevenzione infortuni e in materia di adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti, interventi sul patrimonio edilizio comunale, manutenzione di beni culturali e di impianti sportivi, gestione dell'autoparco comunale, gestione di impianti sportivi, spiagge libere e fiere, inclusa la somministrazione di alimenti e bevande, installazione e manutenzione degli impianti semaforici e della segnaletica stradale orizzontale e verticale, gestione stalli, attività di custodia, guardiana e portierato, programmazione di sistemi di intervento per le attività di cui sopra. L'attività di cui ai commi precedenti può essere svolta nei modi e nei limiti di legge, prevalentemente in favore dell'Ente proprietario. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve derivare dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico (o dagli enti pubblici) soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza nel complesso dell'attività della società.

ART. 4

I rapporti fra la Società e il Comune di Catania sono regolati dalla convenzione di affidamento dei servizi. La Società può svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale. La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, nonché la richiesta e la gestione di fondi comunitari, nazionali e regionali, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

ART. 5

Le comunicazioni della Società ai soci sono effettuate nel domicilio o nella sede risultanti dal libro soci. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 6

Ai sensi delle vigenti norme di legge l'intero capitale sociale deve appartenere ad Enti pubblici. Non è ammessa la partecipazione di privati o di Enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo,

congiunto e differenziato" (come definiti dalle successive disposizioni e dalla disciplina normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale) ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla vigente normativa.

L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato previsti nel presente atto, dai contratti di servizio e dalle altre deliberazioni eventualmente adottate dall'Organo di Controllo analogo, descritto in seguito.

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), esso è rappresentato da 193799 (centonovantatremilasettecentonovantanove) azioni ordinarie nominative del valore di Euro 5,1599853456 (cinque virgola unmiliardocinquacentonovantanovemilioniottocentocinquantatremilaquattrocentocinquantasei) nominali cadauna (il valore nominale è approssimativo a causa della conversione in euro)

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione verrà emessa ai sensi del comma 1 dell'art.2346 c.c. e da diritto ad un voto.

ART. 7

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

ART. 8

Gli aumenti di capitale possono avvenire mediante conferimenti in denaro o in natura, nel rispetto delle norme degli artt.2342 e seguenti del c.c..

ART.9

La società può emettere prestiti obbligazionari nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ASSEMBLEE

ART. 10

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, dall'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

indirizzata a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e della seconda convocazione e degli argomenti da trattare.

Ove la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art.2325 bis c.c., l'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "La Sicilia" di Catania almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In tal caso non si fa luogo alla diramazione di convocazioni individuali.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa



regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni come sopra assunte dovranno essere tempestivamente comunicate ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può essere tuttavia convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

ART. 11

L'intervento in Assemblea è regolato dagli artt. 2370 e 2372 del c.c..

Ove la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325 bis c.c., la partecipazione all'assemblea è subordinata al deposito delle azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima dello svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'art. 2354 c.c. il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

ART. 12

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di loro assenza, dalla persona designata di volta in volta dalla stessa assemblea.

Il presidente è assistito da un Segretario, che egli stesso provvede a nominare. Nei casi stabiliti dalla legge le funzioni di Segretario sono assolte da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai soci presenti aventi diritto.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea; anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ART.14

1. La Società, ove non sia amministrata da un Amministratore Unico, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente se nominato, nominati dall'Assemblea.
 2. Gli Amministratori, nominati dall'Assemblea, devono essere scelti fra persone:
 - In possesso dei requisiti del Codice Civile;
 - In possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art.11 del D.Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii.;
 - In possesso dei requisiti di cui all'art.3 della Legge regionale 20 giugno 1997, n.19, e precisamente:
 - a) diploma di Laurea in Giurisprudenza o equipollente, in Economia e Commercio o equipollente, in Ingegneria o equipollente.
 - b) Esperienza almeno quinquennale:
 - b1) di tipo scientifico: Ricercatore Universitario, Docente Universitario.oppure
 - b2) di tipo professionale: Iscrizione in appositi albi di esercizio della professione.oppure
 - b3) dirigenziale: dirigente a tempo determinato o indeterminato in aziende ed enti pubblici o privati.
- oppure
- c) esperienza almeno quinquennale di Presidente o Amministratore Delegato in enti o aziende pubbliche o private di dimensione, per valore economico e struttura simile a quella della società.
3. Ove la società sia amministrata da un organo collegiale,



- l'Assemblea nomina i componenti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n.120.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39.
 5. Il Comune di Catania, ai sensi dell'art.2449 C.C., ha la facoltà di nominare amministratori in numero proporzionale alle azioni possedute.
 6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni esclusivamente vicarie, se non è già nominato dall'Assemblea dei Soci, senza oneri aggiuntivi.
 7. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2383 del Codice Civile, durano in carica tre esercizi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.
 8. Gli amministratori ed i sindaci nominati dal Comune di Catania, a mente del comma 2 del presente articolo, possono essere revocati soltanto dallo stesso Comune ai sensi dell'art.2449, comma 2, del Codice Civile.
 9. Per ogni propria seduta il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere anche estraneo allo stesso Consiglio.

ART. 14-BIS

L'organo amministrativo predispone ed invia all'Organo per il Controllo analogo, al fine di essere preventivamente approvati, e alla Commissione consiliare competente Aziende Municipalizzate e Partecipate "1^Commissione Bilancio" il Piano programma, il Bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il rendiconto consuntivo annuale concernente, tra l'altro, il conseguimento degli obiettivi individuati nel Piano annuale delle attività, con la verifica degli investimenti effettuati anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità della gestione.

Almeno ogni 3 (tre) mesi l'organo amministrativo dovrà preparare una relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al trimestre di riferimento. Copia di tale relazione dovrà essere trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo per il Controllo analogo per una opportuna valutazione dello svolgimento delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi gestionali. I suddetti Organi avranno 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte all'organo amministrativo. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si riterrà approvata; in caso contrario l'organo amministrativo dovrà con-

vocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

ART. 15

Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea (art.11 comma 9 lett, a D Lgs 175/2016)

Può essere nominato un vicepresidente esclusivamente per sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. (art.11 comma 9 lett, b D. Lgs. 175/2016)

Tali nomine dovranno comunque essere approvate dall'Assemblea dei soci a maggioranza della proprietà azionaria.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Gli amministratori possono richiedere in ogni tempo al Presidente del Consiglio di Amministrazione notizie circa lo svolgimento degli affari sociali.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART.16

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, quando lo ritiene opportuno, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica certificata da spedirsi almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo, come risultante dai libri della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.


Il Consiglio deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta un terzo dei Consiglieri o il Collegio sindacale, indicando le materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano per età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fermo restando che le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'Organo per il Controllo analogo.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre



ad rimborso delle spese documentate e sostenute in relazione alla carica, un compenso annuo fisso, determinato dall'Assemblea contestualmente all'approvazione del bilancio e nel rispetto delle limitazioni imposte dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto di quanto disposto nel successivo art. 20-BIS. L'eventuale remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Assemblea, sempre nel rispetto delle limitazioni imposte dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto di quanto disposto nel successivo art. 20-BIS.

ART. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

ART. 18

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure alle liti, spettano all'Amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art.15 del presente statuto.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

STRUMENTI E ORGANI DI CONTROLLO ANALOGO

ART. 18-BIS

L'affidamento diretto di servizi alla Società potrà essere disposto, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte di soci rappresentanti Enti pubblici (di seguito soci affidanti) relativamente a tutti i settori specificati nell'art.3.

La società gestisce i servizi a favore dei soci affidanti e nell'ambito dei territori di competenza dei soci stessi.

I soci affidanti esercitano congiuntamente e/o disgiuntamente, i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare:

- possono convocare gli organi ed i dipendenti della società per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi;
- possono ispezionare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le sedi della Società ed i luoghi ove vengono svolti i servizi affidati alla stessa;
- richiedono periodicamente e comunque almeno quattro volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;
- effettuano forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidatarie;
- esprimono il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, vincolante, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi nonché per o-

gni modifica degli schemi tipo dei contratti di servizio.
I soci affidanti esercitano i poteri relativamente ai servizi per i quali hanno deliberato l'affidamento diretto. Ai fini della efficace gestione dei citati servizi gli organi ed i dipendenti della Società rispondono dell'attività svolta ai soci.

Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le ordinarie prerogative di azionista della Società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso un Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (di seguito "Organo di Controllo analogo").

I soci non affidanti diretti di servizi possono comunque partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Controllo analogo per gli affari non riguardanti i servizi da loro affidati. La maggioranza assoluta dei membri del citato Organo di Controllo analogo può disporre l'esclusione dalla partecipazione a singole riunioni ovvero a fasi di una riunione dei soci non affidatari dandone motivata giustificazione in sede di verbale di ogni riunione.

ART.18-TER

Il Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (c.d. Organo di Controllo analogo) è formato:

- da un rappresentante per ogni socio affidante individuato fra il legale rappresentante dell'Ente o un Assessore delegato;
 - da un Dirigente della Società con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto individuato di volta in volta;
 - dal Dirigente, per ogni socio, della Struttura Finanziaria;
 - dal Dirigente, per ogni socio, della Struttura Aziende e Società Partecipate o di altra Struttura equivalente.
- Il Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (c.d. Organo di Controllo analogo):
- esercita nei confronti dell'organo amministrativo della Società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi; il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto dell'affidamento;
 - esprime il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, vincolante, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi;
 - approva le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione quali il Piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale, il bilancio economico di previsione annuale, il rendiconto consuntivo annuale, l'organigramma;
 - detta gli indirizzi generali strategici, vincolanti, al Consiglio di Amministrazione ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi;



- effettua le audizioni degli organi di vertice della Società;
 - effettua le ispezioni, in qualsiasi momento e senza preavviso, presso le sedi della Società e presso i luoghi ove vengono svolti i servizi affidati alla stessa;
 - riceve periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi da parte degli organi di vertice della Società con cadenza almeno trimestrale;
 - coordina i sistemi di controllo di gestione della Società.
- L'Organo di Controllo analogo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria su richiesta:
- del Presidente del Consiglio Comunale previo parere della Conferenza dei Capi Gruppo;
 - di uno dei soci affidanti;
 - del Presidente del C.d.A. nella qualità di legale rappresentante della Società.
- Ciascun membro dell'Organo di Controllo analogo può, altresì, indirizzare ad ogni organo di vertice della Società, una richiesta scritta in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio in affidamento. Copia della relazione annuale dell'Organo di Controllo analogo dovrà essere inviata al Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dalla stesura della stessa.

ART.18-QUATER

I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e comunque tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti all'atto della loro nomina. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (art.11 comma 1 D. Lgs 175/2016)

ART. 18-QUINQUES

Qualsiasi amministrazione pubblica socia è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità di cui all'art.2409 del codice civile al tribunale. (art.13 comma 1 D.Lgs 175/2016)

ART. 18-SEXIES

La società adotta modelli di organizzazione, gestione e controllo conformi ai requisiti del D. Lgs. 231/2001. E' costituito un Organismo di Vigilanza, dotato di requisiti di autonomia, professionalità e indipendenza. L'Organismo è composto di cinque membri, nominati dall'assemblea, che designa anche il componente destinato alla funzione di presidente. I componenti dell'Organismo devono possedere requisiti di professionalità adeguati alla funzione loro affidata. L'Organismo: vigila sull'effettività ed adeguatezza del modello di organizzazione della società, predisposto ai sensi della D. Lgs. 231/2001; valuta l'attualità dello stes-

so; propone i necessari adeguamenti e verifiche; riceve le segnalazioni attinenti possibili illeciti o irregolarità aziendali.

L'assemblea disciplina con proprio regolamento l'attività dell'Organismo. Il regolamento dovrà garantire la necessaria continuità d'azione dell'Organismo e il puntuale adempimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

ART.19

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili per una sola volta.

Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali degli Avvocati e/o dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili.

L'assemblea che, previa designazione dell'Organo di Controllo analogo, nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale determina il compenso loro spettante, nel rispetto delle vigenti leggi e nei limiti di quanto disposto nel successivo Art. 20-BIS. (art. 11 comma 6 D. Lgs 175/2016)

ART. 20

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Il soggetto incaricato del controllo contabile: a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime, con apposita relazione di certificazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; il soggetto incaricato della revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, esprimendo analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.



L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per tutta la durata dell'incarico, nel rispetto delle vigenti leggi e nei limiti di quanto disposto nel successivo Art. 20-BIS. (art. 11 comma 6 D. Lgs 175/2016)

L'incarico alla società di revisione avrà durata triennale rinnovabile per una sola volta.

L'Assemblea ordinaria può revocare l'incarico sentito il parere del Collegio sindacale solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito il soggetto revisore interessato.

La relazione del revisore deve essere depositata presso la sede sociale e messa a disposizione dei soci contestualmente al progetto di bilancio.

ART. 20-BIS

Gli emolumenti degli amministratori sono determinati nel rispetto delle disposizioni dell'art.11 T.U.S.P.

ART. 20 - TER

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e del presente statuto, la società valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. (art.6 comma 3 D. lgs 175/2016)

Gli strumenti integrativi eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario che le società predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio. (art.6 comma 4 D. lgs 175/2016)

Qualora la società non integri gli strumenti di governo so-

cietario con quelli sopra previsti, dà conto delle ragioni all'interno della relazione sul governo societario che le società predispone annualmente. (art. 6 comma 5 D. lgs 175/2016)

BILANCI E UTILI

ART. 21

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale.

Dopo acquisita la relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile e prima di sottoporre il bilancio all'Organo di Controllo analogo e successivamente all'Assemblea della Società, il Consiglio di Amministrazione deve riferire ai Consigli Comunali dei Comuni soci in ordine al consuntivo dell'attività svolta nell'esercizio ed alla previsione su quella da svolgere nell'esercizio successivo, esponendo i piani operativi cui intende attenersi.

Il Consiglio Comunale con propria mozione prende atto della relazione di cui al comma precedente e formula le proprie osservazioni entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della predetta relazione.

ART. 21-BIS

L'organo amministrativo deve predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che la società predispone annualmente (art.6 comma 2) Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. (Art.14 comma 2 D. Lgs. 175/2016)

Quando si determini la situazione di cui all'Art. 14, comma 1 del D. Lgs. 175/2016, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. (Art. 14 comma 3 D. Lgs. 175/2016)

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 del D. Lgs. 175/2016, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione pubblica socia, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. (art.14 comma 4 D. Lgs. 175/2016)

Le norme previste nel presente articolo riproducono quanto



previsto dal Decreto Legislativo 175/2016; nel caso di modifica o abrogazione di tale decreto si applicheranno le norme e disposizioni di volta in volta vigenti.

ART.22

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 c.c.;
- b) la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E RECESSO

ART. 23

In caso di scioglimento, a qualsiasi caso imputabile, l'Assemblea straordinaria, sentito l'Organo di Controllo analogo, nominerà, previa designazione dell'Organo di Controllo analogo, uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi nel rispetto delle vigenti leggi e nei limiti di quanto disposto nel successivo Art.20-Bis. (art.11 comma 6 D. Lgs 175/2016) e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

Le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione sono adottate previo parere obbligatorio dell'Organo di Controllo analogo, congiunto e differenziato.

ART.24

Il diritto di recesso compete nei soli casi di legge.

Il diritto di recesso spetta altresì al Socio che abbia manifestato voto contrario in sede di Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (c.d. Organo di Controllo analogo) sempre che il socio, in sede assembleare, non abbia votato a favore della delibera che da luogo al recesso. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

NORMA DI RINVIO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA

ART.25

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia.

ART.26

La Società adegua tempestivamente lo Statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti degli Enti locali facenti parte della Società.

In ogni caso le norme del presente Statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti degli Enti soci relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi oggetto di affidamento.

Sono fatti salvi ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti agli Enti locali nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari.

Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente Statuto e/o dei successivi contratti di servizio dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenuti, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo, coordinato e differenziato, sulla Società da parte degli Enti locali, l'Organo di Controllo analogo, congiunto e differenziato, ogni Ente locale o l'organo amministrativo propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali sia comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

FIRMATO:

Massimo Francesco Maria LOMBARDO

Grazia Manuela BANNA Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED ALLEGATI

Si rilascia per usi consentiti dello stesso
Catania, n. 28 maggio 2018

